



COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 16 aprile 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 12-13-14-15 aprile 2019 – Quattordicesima giornata ritorno

Benevento-Palermo 1-2
Crotone-Cremonese 0-0
Lecce-Carpi 4-1
Livorno-Brescia 0-1
Padova-Cosenza 0-0
Pescara-Perugia 1-1
Salernitana-Cittadella 4-2
Spezia-Ascoli 3-2
Venezia-Foggia 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 64

SERIE BKT

Gare del 12-13-14-15 aprile 2019 – Quattordicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Foggia, Lecce, Perugia e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BENEVENTO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

ADDAE Bright (Ascoli): per condotta gravemente antisportiva, perché, al 42° del secondo tempo, colpiva un avversario, in possesso del pallone, all'altezza del volto con il gomito; per avere inoltre, dopo il provvedimento di espulsione, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con dei forti calci la porta degli stessi; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

NINKOVIC Nikola (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, dopo il provvedimento di espulsione, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con un forte calcio una struttura in cartongesso; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LUCIONI Fabio (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SGARBI Filippo Lorenzo (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ASENCIO MORAES Raul Jose (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUNO Alessandro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MARTINELLI Luca (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALIANI Francesco (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MICAI Alessandro (Salernitana)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CALDIROLA Luca (Benevento)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

NDOJ Emanuele (Brescia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

PASCIUTI Lorenzo (Carpi)

OTTAVA SANZIONE

BANDINELLI Filippo (Benevento)
DI GENNARO Matteo (Livorno)

SETTIMA SANZIONE

BENALI Ahmad (Crotone)
IORI Manuel (Cittadella)
JALLOW Lamin (Salernitana)

SESTA SANZIONE

CISTANA Andrea (Brescia)
MECCARIELLO Biagio (Lecce)
RAJKOVIC Slobodan (Palermo)
SALVI Alessandro (Palermo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CALVANO Simone (Padova)
HAAS Nicolas (Palermo)
MOREO Stefano (Palermo)
PERROTTA Marco (Pescara)
PICCOLO Antonio (Cremonese)
VANO Michele (Carpi)
ZAMBELLI Marco (Foggia)

TERZA SANZIONE

CURADO Marcos (Crotone)
PINATO Marco (Venezia)
RAVANELLI Luca (Padova)
SPALEK Nikolas (Brescia)

SECONDA SANZIONE

CROCE Daniele (Cremonese)
LOMBARDI Cristiano (Venezia)
MAGGIORE Giulio (Spezia)

PRIMA SANZIONE

AUGELLO Tommaso (Spezia)
BESEA Prince Emmanuel (Venezia)
SOTTIL Riccardo (Pescara)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CARACCILO Antonio (Cremonese)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

DESSENA Daniele (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

LITTERI Gianluca (Cosenza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TISCI Ivan (Benevento): per avere, al 36° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irrispettose ad un Assistente.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CINCIONE Pierluca (Foggia): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

DE MARIA Manuel (Venezia): per avere, al 45° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

DI MAURO Vincenzo (Foggia): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

LOTTI Massimo (Venezia): per avere, al 45° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

TURATO Andrea (Venezia): per avere, al 45° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2019

LILLO Francesco (Ascoli): per avere, al 45° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale rivolgendo sia al Quarto Ufficiale sia ad un Assistente espressioni gravemente ingiuriose.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

D'AMICO Fabio (Foggia): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni gravemente irrispettose, reiterando tali proteste al termine della gara rientrando sul terreno di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

PIGNOTTI Nazario (Spezia): per avere, al termine del primo tempo, rivolto ad un tesserato della Società avversaria un'espressione gravemente ingiuriosa.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 APRILE 2019

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata